

ATTO N. 2272

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1567 del 20.10.2004)

*“Integrazioni della legge regionale 31/07/2002, n. 14 – Norme per la gestione
integrata dei rifiuti”*

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 2.11.2004*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 3.11.2004



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14/2002 - NORME PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20/10/2004 n. 1567

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MONELLI DANILO	Assessore
PRODI MARIA	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : MONELLI DANILO

Direttore: TORTOIOLI LUCIANO

Segretario Verbalizzante : BITI FRANCO ROBERTO MAURIZIO

LA GIUNTA REGIONALE



Visto il D. Lgs. 22/97 e s.m.i. concernente "Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la Legge Regionale 31 luglio 2002, n.14 e in particolare gli artt. 2 e 4 relativi al Piano di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi;

Ricordato a tale proposito che:

- la Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture ha promosso l'attività per la redazione del Piano dei rifiuti speciali, anche pericolosi sopra richiamato;
- la Giunta Regionale con atto n.1036/2002 ha conferito un incarico di collaborazione alla Soc. Macroscopio S.p.A., ai fini della redazione dello stesso Piano;
- sulla base delle proposte contenute nello schema di Piano predisposto si è reso necessario integrare la L.R. 31 luglio 2002, n.14;

Ricordato altresì:

- che la Giunta Regionale in data 26.11.2003 ha adottato l'atto n.1816, concernente: "Piano Regionale Rifiuti Speciali: Preadozione";
- che nella medesima seduta del 26.11.2003, la Giunta Regionale ha adottato anche l'atto n.1761 concernente: "D.D.L. – Nuove norme per la gestione integrata dei rifiuti – Preadozione";
- che il Comitato Legislativo, in data 19.01.2004, ha esaminato il D.D.L. sopra indicato. Lo stesso Comitato ha espresso parere favorevole sul D.D.L., apportando alcune modifiche;
- che nel mese di febbraio u.s. il Tavolo Tematico "Tutela e valorizzazione della risorsa Umbria" ha discusso il documento preadottato sopra richiamato;
- che in data 03.03.2004 si è svolta la riunione del Consiglio delle Autonomie Locali. Lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole sul D.D.L. preadottato così come licenziato dal Comitato Legislativo, formulando contestualmente alcune osservazioni successivamente recepite dagli Uffici, sentito il Comitato Legislativo regionale;

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e integrazione della Legge Regionale 31.07.2002, n.14 – Norme per la gestione integrata dei rifiuti";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto del parere da parte del Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il disegno di legge concernente: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e integrazione della Legge Regionale 31.07.2002, n.14 – Norme per la gestione integrata dei rifiuti", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di incaricare l'Assessore Danilo Monelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :



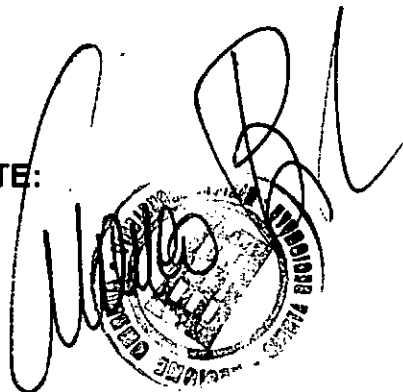
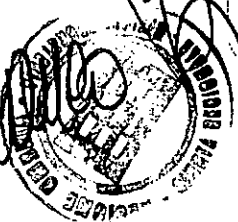
IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Disegno di legge: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e integrazione della
Regionale 31.07.2002, n.14 – Norme per la gestione integrata dei rifiuti"



RELAZIONE

L'attività di recupero dei rifiuti in Umbria, realizzata mediante le cosiddette procedure semplificate (artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97), risulta variamente articolata, presentando al suo interno aspetti particolari che meritano di essere specificati e regolamentati.

In tal senso sono state adottate dalla Giunta Regionale specifiche deliberazioni, che fanno parte sostanziale dello schema di "Piano Regionale dei Rifiuti Speciali", relativamente ai "criteri generali per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti speciali" in procedure semplificate, nonché alle "condizioni e criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzate in aree destinate ad insediamenti produttivi".

Sulla base, quindi, del complesso scenario che si è andato realizzando nella Regione, si propongono, con il presente D.D.L., integrazioni alla L.R. 31 luglio 2002, n.14 con lo scopo di rendere più efficiente, razionale, sicuro e trasparente il sistema della gestione e soprattutto del recupero di rifiuti in Umbria, in collaborazione e utilizzando il ruolo e le funzioni delle due Province.

In particolare, il D.D.L. propone di introdurre nella L.R. 14/2002 norme che prevedono:

- a) Gli strumenti di garanzia finanziaria da prestarsi a cura degli esercenti impianti di recupero in regime semplificato, direttamente proporzionali alle quantità dichiarate e, pertanto, disincentivanti la proliferazione e o sovradimensionamento delle capacità umbre.
- b) La revoca del titolo autorizzatorio a fronte di conclamata sovrastima delle reali capacità di trattamento monitorate, in concreto, in un periodo dato.
- c) L'individuazione di precisi compiti in capo al governo regionale per incentivare, anche economicamente, le azioni di rilocalizzazione e razionalizzazione degli impianti in aree idonee e logisticamente attrezzate per cogliere obiettivi massimi di recupero e di autosufficienza regionale al minor rischio di impatto ambientale.
- d) Un adeguato sistema di disposizioni transitorie, che consentano agli operatori di adeguarsi alle nuove regole in tempi e con oneri adeguati alla tenuta delle situazioni imprenditoriali esistenti.

Disegno di legge: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e integrazione della Legge Regionale 31.07.2002, n.14 – Norme per la gestione integrata dei rifiuti"

Art. 1.
(Integrazioni dell'art. 17)



1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 31 luglio 2002, n.14, sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. L'esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell'impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale con apposito atto.

2 ter. La provincia territorialmente competente, decorso un anno dall'avvenuta iscrizione nel registro di cui all'articolo 33, comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, entro i sessanta giorni successivi, verifica l'effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate e nel rispetto delle condizioni prescritte ai commi 1 e 2. Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari all'esercizio dell'attività di recupero, nonché la piena disponibilità di un complesso di beni organizzati a ciò finalizzati.

2 quater. La provincia competente, ove accerti il mancato effettivo avvio delle operazioni di recupero assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell'attività e la cancellazione dal registro tenuto ai sensi dell'articolo 33, comma 2 del d.lgs. 22/1997.

Art. 2.
(Integrazione della l.r. 14/2002)

1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 14/2002 è aggiunto il seguente:

"Art. 17 bis.
(Sistema di recupero dei rifiuti)

1. La Regione, sentite le province e i Comuni territorialmente interessati, promuove la razionalizzazione, efficienza, autosufficienza e minore impatto ambientale delle attività di recupero dei rifiuti operanti sul territorio regionale mediante incentivi anche di natura finanziaria per

la rilocalizzazione in aree idonee degli impianti esistenti, accorpamento di attività per aree vocate e classi merceologiche omogenee dei flussi di materiali in entrata ed uscita, potenziamento e sviluppo, anche consortile, delle attività di logistica, movimentazione e valorizzazione dei materiali secondo criteri di prossimità.



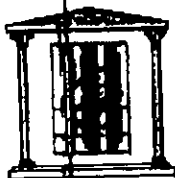
Art. 3.
(Norme finali e transitorie)

1. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata già iscritte nell'apposito registro provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la garanzia finanziaria prevista all'articolo 17, comma 2 bis, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 è data facoltà alle imprese di ridurre le quantità annue comunicate ed iscritte tramite apposita variazione da produrre alla provincia competente al fine di prestare garanzia finanziaria congrua all'attività effettivamente esercitata.

3. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata già iscritte nell'apposito registro provinciale da oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, alla verifica di effettivo avvio delle attività comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 bis.

4. Gli impianti di gestione di rifiuti effettivamente avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora lo stabilimento ovvero l'area adibita ad attività di recupero sia conforme alle norme tecniche indicate per lo svolgimento delle attività ma ricada in area non idonea secondo i criteri vigenti, sono esclusi da qualsiasi cambiamento delle operazioni di recupero di cui all'allegato C del d.lgs. 22/1997 nonché da qualsiasi estensione quantitativa e qualitativa delle tipologie di rifiuto rispetto al valore massimo effettivamente trattato negli ultimi tre anni.



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 19/10/2004
nr. 0161031
Classifica: XIII.9



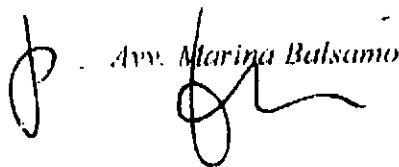
Al Dirigente del Servizio
Prevenzione e protezione
dall'inquinamento, smaltimento rifiuti,
informazione ed educazione ambientale
Dott. Maurizio Grandolini

SEDE

OGGETTO: Disegno di legge: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e integrazione della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti"- Comunicazioni.

Con riferimento alla Vostra Prot. n. 154341 del 7 ottobre 2004, considerando che le modifiche da Voi apportate al testo del disegno di legge indicato in oggetto, licenziato dal Comitato legislativo nella seduta del 19 gennaio 2004, non costituiscono variazioni sostanziali al testo medesimo, si ritiene inutile un nuovo riesame da parte del Comitato legislativo.

Cordiali saluti.

 *Avv. Marina Balsamo*



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Regione dell'Umbria Giunta Regionale
Segreteria Presidenza G. Regionale
Prot. Uscita del 09/02/2004
nr. 0016793
Classifica: I.14



*già data
in copie
al Direttore alle politiche
territoriali ambiente e
infrastrutture
Ing. Luciano Tortololi*

Al Direttore alle politiche
territoriali ambiente e
infrastrutture
Ing. Luciano Tortololi

Sede

Si 5

Oggetto: Disegno di legge: "Norme in materia di gestione dei rifiuti e integrazione della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 - Norme per la gestione integrata dei rifiuti."

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 20134 del 12 dicembre 2003, si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 19 gennaio 2004, ha espresso parere favorevole sulla proposta del disegno di legge in oggetto nel testo che si allega, concordato con i rappresentanti della Sua Direzione, dott. Mario Valentini e dott.ssa Giovanna Saltalamacchia.

In merito alle norme di carattere finanziario e contabile si fa rinvio al parere ed alla apposita scheda da definire con il Servizio Bilancio.

Cordiali saluti.

La Presidente
Avv. Marina Balsamo
M. Balsamo

Allegati: n. 1 d.d.l.

MR/1
Lett par fav Tortololi 28.10.03.doc

Perugia, 17/29 OTT 2004
Per copia conforme
all'originale.



L. DIRIGENTE